

Approvato il concordato per le piccole imprese

19.01.2012

Ristrutturazione del debito anche per i piccoli imprenditori. Come presa d'atto della forza e invasività della crisi economica. La commissione Giustizia del Senato ha **approvato definitivamente il testo del disegno di legge** che istituisce una modalità di soluzione inedita delle crisi da sovraindebitamento che coinvolgono le aziende al di sotto delle soglie di fallibilità. In pratica la nuova procedura riguarderà le **imprese che sinora per ricavi, attivo patrimoniale o volume dei debiti non potevano accedere alle procedure concorsuali e alle relative possibilità di intesa con la platea dei creditori**, dal concordato alle ristrutturazioni.

Il debitore in difficoltà potrà proporre ai creditori un'intesa che dovrà prevedere il regolare pagamento di chi sceglie di rimanere estraneo all'accordo, l'integrale pagamento dei creditori privilegiati che non hanno rinunciato al privilegio. Il piano dovrà fissare anche le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se divisi in classi, le garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per la liquidazione dei beni. Il piano potrà anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la liquidazione del patrimonio. Il debitore inoltre, per potere essere ammesso alla procedura, non dovrà avervi fatto ricorso nei 3 anni precedenti.

Per la soddisfazione dei crediti è **ammessa anche la cessione di redditi futuri**, mentre è possibile la moratoria fino a un anno del pagamento dei creditori estranei quando ricorrono tutte queste condizioni:

- il piano deve risultare idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
- l'esecuzione del piano deve essere affidata a un liquidatore nominato dall'autorità giudiziaria;
- la moratoria non deve riguardare il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Sotto la vigilanza del giudice, al quale è comunque affidata anche la decisione di omologazione dell'intesa, che verifica le condizioni di ammissibilità della proposta e di accesso dell'imprenditore alla procedura è poi **concessa una pausa di 120 giorni da azioni esecutive sul patrimonio dell'azienda** per dare modo di condurre le trattative e raggiungere l'intesa. Intesa che, per essere efficace, dovrà essere sottoscritta da creditori che rappresentino almeno il 70% dei crediti.

A fare da protagonisti nel corso di tutta la procedura saranno gli organismi di composizione della crisi che potranno essere costituiti con iscrizione di diritto al costituendo registro da parte, tra l'altro, di dottori commercialisti, avvocati e notai. Gli organismi che avranno accesso alle banche dati pubbliche compresa l'anagrafe tributaria dovranno adottare tutte le iniziative utili al raggiungimento del l'accordo facendo da sponda a debitore e creditori e coadiuvando l'autorità giudiziaria. Le funzioni dell'organismo possono essere anche svolte da un professionista in possesso dei requisiti per essere nominato curatore. **Le tariffe saranno fissate dal ministero della Giustizia.**

Il disegno di legge modifica anche la disciplina in materia di usura. In particolare, viene estesa **la possibilità di ottenere un mutuo erogato dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura** anche agli imprenditori dichiarati falliti. Servirà, però, un provvedimento favorevole da parte del giudice. La domanda di concessione di questo genere di mutuo deve essere presentata entro sei mesi dalla data di presentazione della denuncia di usura. Anticipati anche i tempi per la concessione delle somme, prevedendo che i mutui possono essere erogati anche durante le indagini preliminari.

La somma sarà, però, revocata (e bisognerà rimborsare quanto già avuto) se il procedimento penale per l'usura si conclude con provvedimento di archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere, di scioglimento o di assoluzione. **I soggetti falliti potranno beneficiare anche delle elargizioni previste per le vittime del racket.** Per sostenere le attività degli imprenditori vittime di richieste estorsive, inoltre, gli enti locali possono prevedere l'esonero parziale o totale dei tributi, delle tariffe o dei canoni locali. Il testo fa riferimento anche ai contratti pubblici prevedendo la risoluzione del contratto in caso di condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio.
(Fonte: *Il Sole 24 ore*)

fonte: *Abruzzo Sviluppo*